

***LE ATTIVITA' DI AUDIT DEL REVISORE E SINDACO  
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA  
I RAPPORTI CON LA GOVERNANCE***

**A cura di ANDREA SCAINI**



*Novembre 2025*

***L'APPROCCIO CON I PRODROMI DELLA CRISI NELLE  
NORME GIURIDICHE E DI COMPORTAMENTO ED  
I PRINCIPI DI REVISIONE***

DEFINIZIONE DI CRISI  
ART. 2 DLGS. 14 DEL 2019  
RIFORMA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



*“Ai fini del presente codice si intende per:*

***a) “crisi”:***

*lo stato del debitore*

*che rende probabile l'insolvenza, e che si manifesta con  
la inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici  
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

***«insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;***

DEFINIZIONE DI PRE - CRISI  
ART. 12 DLGS. 14 DEL 2019  
RIFORMA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA




*“Composizione negoziata delle crisi*



*L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al ....., **quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.;***

***Concetto che si desume quindi dal nuovo ordinamento quale combinazione delle definizioni delle norme che vengono citate***

assonime **CIRCOLARE 19 DEL 2019**



Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza. La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto. L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni. A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti); nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli di natura concorsuale (ad esempio concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).



assonime CIRCOLARE 27 DEL 2022

Queste novità comportano una nuova sistematizzazione delle fasi di difficoltà dell'impresa: una prima fase che può essere individuata nella probabilità di crisi; una seconda fase che è la crisi; una terza fase che è sempre costituita dall'insolvenza.


assonime

GUIDA AL CODICE DELLA CRISI DEL 26 NOVEMBRE 2024

La nozione di crisi indicata nel Codice adotta l'approccio interno-previsionale proprio delle scienze aziendalistiche che si fonda su piani di natura previsionale che espongono le dinamiche future di gestione, attraverso la comparazione tra flussi di cassa futuri e debiti, e sulla cui base si può valutare la sostenibilità futura dell'attività. L'arco temporale di riferimento è di 12 mesi, allineato a quello previsto per il monitoraggio della continuità aziendale dalle indicazioni di natura contabile<sup>34</sup>.

Accanto alla nozione di crisi e insolvenza il Codice considera un'altra situazione di difficoltà dell'impresa che si identifica con la condizione di "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza". Viene quindi introdotto un nuovo concetto: la "probabilità di crisi" (c.d. precrisi) che si caratterizza per la sussistenza di uno squilibrio (patrimoniale o economico-finanziario), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i corrispondenti flussi di cassa.

## L'ESCALATION DEGLI STADI DI CRISI



### 3. Gli "adeguati assetti" ed il ruolo dell'organo di controllo.

In estrema sintesi, si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di *early warnings*, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Afferma il Considerando n. 22 della citata Direttiva UE n. 1023/2019 che "Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione".

## I DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI DI AMMINISTRAZIONE (nuovo articolo 3 Dlgs. 14 del 2019)

**2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.**

**3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:**

**a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;**

**b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;**

**c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.**

Scalabilità degli  
obblighi in rapporto  
alle caratteristiche

Prospettive di  
continuità prossimi  
dodici mesi

Check list e test  
pratico ex Dm 21 03  
2023 ex 28 09 2021

## I DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI DI AMMINISTRAZIONE (nuovo articolo 3 Dlgs. 14 del 2019)

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

**b) verificare la sostenibilita' dei debiti e le prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;**

4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3 :

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' disessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.



### L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

#### Art. 375

##### Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente:  
«Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:  
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile **adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale**, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento **per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale**».

Scalabilità del concetto in relazione alle dimensioni ed alla natura della impresa

L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI



CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

STUDIO N. 42 DEL 2023 E ASSONIME GUIDA ALLA CRISI 2024



analizza, sotto i suoi diversi profili, la disciplina della decisione,  
**rimessa in via esclusiva agli amministratori della società,**  
circa l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza,  
che deve risultare da verbale notarile, ex art. 120-bis del DLgs. 14/2019

L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI METTE IN GRADO LA DIREZIONE AZIENDALE DI ASSUMERE DECISIONI CONSAPEVOLI E TEMPESTIVE

*Il Codice Civile ha stabilito un **principio generale** di ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI senza fornire alcuna specifica al riguardo*



È la **LIBERTÀ ORGANIZZATIVA DI CASCUNA IMPRESA** (nei limiti del principio di proporzionalità) che tratterà le soluzioni maggiormente idonee con ricadute non indifferenti sulle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Scalabilità del concetto in relazione alle dimensioni ed alla natura della impresa

In relazione alla gestione della sua attività, quale tra queste affermazioni si avvicina maggiormente alla realtà?

Ho organizzato un sistema di deleghe che mi permette periodicamente di tenere sotto controllo tutti i vari aspetti dell'attività con cadenza giornaliera/settimanale, così da poter avere una reazione tempestiva rispetto a ciò che accade.

Gestisco in prima persona la mia attività, ma sono quotidianamente in contatto con i miei professionisti di fiducia per farmi consigliare in merito alle decisioni da prendere.

Svolgo la mia attività con persone di cui mi fido e che partecipano alla realtà aziendale con grande partecipazione ed ascolto coloro che ne fanno parte per prendere le decisioni più importanti.

Gestisco in prima persona la mia attività e tendo a non delegare decisioni in merito ad essa.

Prima di prendere qualsiasi decisione, riunisco i responsabili delle varie sezioni dell'attività, valutiamo insieme la situazione e li rendo partecipi del percorso decisionale e del ruolo che avranno nella implementazione della decisione.

Ho delegato un responsabile amministrativo per il controllo di gestione e finanziario e con cui mi confronto prima di assumere decisioni rilevanti

Per compiere tale valutazione sfrutta indicatori quantitativi individuati negli anni di esperienza (KPIs Key Performance Indicators)?

Sì, ho impostato un sistema di reportistica che mi permette di conoscere i risultati di tali indicatori con tempestività

No, valuto in base alla mia sensibilità

No, controllo i risultati analizzando le entrate e le uscite

Sì, ma ho difficoltà a ricavare i dati che possano quantificare tali indicatori

No, non ho mai sentito parlare di KPIs

Sì, ma non ritengo affidabili tali indicatori


## GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI NELLA PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI



# LA POSIZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI



Quali informazioni sono necessarie per la creazione di sistemi di allerta e per la valutazione forward looking



## NORME CNDCEC E CRISI



### 3. Doveri del collegio sindacale

Norma 3.1.	Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza .....	57
Norma 3.2.	Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto .....	60
Norma 3.3.	Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione .....	63
Norma 3.4.	Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità .....	69
Norma 3.5.	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo .....	73
Norma 3.6.	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno .....	78
Norma 3.7.	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile .....	80
Norma 3.8.	Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione	83
Norma 3.9.	Vigilanza in ordine al bilancio consolidato .....	86
Norma 3.10.	Vigilanza sull'istituzione di canale di segnalazione (whistleblowing)...	88
Norma 3.11.	Segreto dei sindaci e obbligo di riservatezza .....	90



### **Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione**

#### **Principi**

*Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.*

*La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.*

*Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate.*

*Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale controlla la formalizzazione di eventuali deleghe conferite all'interno del consiglio di amministrazione e le modalità con cui vengono deliberati i finanziamenti.*



### **Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo**

#### **Principi**

*Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.*

*Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.*

*Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.*



## Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

### Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.



## **Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile**

### **Principi**

*Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.*

*Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.*

*Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:*

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- la produzione di dati attendibili per la formazione dell'informativa societaria.*

### L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

Art. 25-octies Dlgs. 14 del 2019 dopo le modifiche del Correttivo  
(Segnalazione dell'organo di controllo).

1. L'organo di controllo societario **e il soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile **o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.

### L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

Art. 37 Dlgs. 14 del 2019 dopo le modifiche del Dlgs. 83 del 2022  
(Iniziativa per la liquidazione giudiziale).

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, **degli organi** e delle autorità amministrative **che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa**, di **uno o piu' creditori o del pubblico ministero**.

### Nuovo articolo 25 decies Dlgs. 14 del 2019

#### In vigore dal Correttivo

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento **in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo**, sospensioni o revoche degli affidamenti , ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

## LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE

  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione n. 87 del 15.09.2022

3. una norma apparentemente isolata appare potenzialmente di grande rilevanza per i sindaci e per le stesse imprese: l'art. 25 decies c.c.l. prevede infatti che "le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti": si tratta di disposizione che, da un lato, introduce un dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari che, ove disatteso, potrebbe introdurre a nuove forme di responsabilizzazione degli stessi e, dall'altro, rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell'impresa sta "precipitando", così come nel caso in cui oggetto di segnalazione fosse la revoca degli affidamenti, posto che in tal caso verrebbero alterate le fonti di finanziamento dell'impresa e il suo merito creditizio, evidenziandone uno stato di "asfissia" finanziaria se non di insolvenza vera e propria che dovrà, quindi, essere energicamente ed immediatamente affrontata dalla *governance* dell'impresa.



### 11. Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

Norma 11.1.	Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità	180
Norma 11.2.	Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi.....	182
Norma 11.3.	Segnalazione all'organo amministrativo.....	185
Norma 11.4.	Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale .....	188



## 11. Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell'Insolvenza di cui al d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, esamina l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell'impresa e in caso di insolvenza. La vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa è orientata dalla disposizione di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. e, sotto altro profilo, da quanto disposto dall'art. 120-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Chiudono la Sezione la Norma sull'affitto di azienda in situazione di crisi (11.11) e quella che regola il ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale (11.12).

### Norma 11.1. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

#### Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e **gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale.**

**Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportuni provvedimenti.**



## Norma 11.2. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi

### Principi

*Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.*

*Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.*



### Norma 11.3. Segnalazione all'organo amministrativo

#### Principi

*Il collegio sindacale, qualora nell'ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l'esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale e, all'esito, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.*



## **Norma 11.4. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale**

### **Principi**

*Nel caso in cui gli amministratori, a seguito della segnalazione trasmessa dal collegio sindacale, non riferiscano in ordine alle iniziative intraprese, il collegio sindacale adotta i rimedi endosocietari che ritiene maggiormente opportuni.*

*Nel caso in cui gli amministratori non assumano le iniziative idonee per il superamento delle condizioni di squilibrio che hanno motivato la segnalazione dei sindaci, ovvero non attuino uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi o dell'insolvenza, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.*

*Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.*



Documento di Ricerca n. 259

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DI SITUAZIONI DI CRISI E INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES CCII MODIFICATO DAL D.LGS. N. 136/2024 ("CORRETTIVO TER")

TIPOLOGIA DI GIUDIZIO	SEGNALAZIONE
Richiamo d'informativa per significative incertezze ( <b>esempio 1(I)</b> ISA Italia 570) >>> <b>giudizio senza rilievi</b>	<b>NO</b>
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative ( <b>esempio 2(I)</b> ISA Italia 570) >>> (c.d. " <b>no opinion</b> ")	<b>SI</b>
L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste una incertezza significativa non adeguatamente descritta: 1) <b>esempio 3(I)</b> ; ISA Italia 570 carenza significativa ma non pervasiva 2) <b>esempio 4(I)</b> ; ISA Italia 570 carenza significativa e pervasiva >>> <b>giudizio con rilievi o giudizio negativo</b>	<b>NO</b>
Giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato ( <b>esempio 5(I)</b> ISA Italia 570) >>> <b>giudizio negativo</b>	<b>SI</b>
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento ( <b>esempio 6(I)</b> ISA Italia 570) e/o in presenza di altre limitazioni alle procedure di revisione >>> <b>impossibilità di esprimere un giudizio</b> (c.d. " <b>no opinion</b> ")	<b>SI</b>

Con riferimento, invece, all'eventualità che l'esigenza della segnalazione intervenga in corso di esercizio, è anzitutto opportuno rilevare che valutazioni sulla "continuità aziendale"/"crisi" (e "insolvenza") analoghe a quelle espresse in occasione dell'emissione del giudizio sul bilancio non risultano desumibili né dallo scopo, né dalle procedure di revisione previsti dal Principio SA Italia 250B, che disciplina le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale affidate al revisore. Tale principio, che individua lo svolgimento di alcune specifiche attività da parte del revisore legale nel corso dell'esercizio, al par. 14 ("*Contenuto delle verifiche periodiche*") non prevede infatti lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla

**L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI**

## IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

**IL DIRITTO DELLA CRISI**

### L'ITER DI PREVENZIONE E EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI

- Adeguati assetti organizzativi
- Flussi informativi appropriati
- Individuazione di *alert* di squilibri economico-finanziari e patrimoniali che rendono probabile la crisi e della perseguibilità del risanamento

#### SEGNALAZIONE ALL'ORGANOAMMINISTRATIVO.....30 GG MAX

- Vigilanza più intensa
- Valutazione della risposta dell'organo amministrativo
- Eventuali poteri reattivi

#### DURANTE L'ACCESSO ALLE TRATTATIVE

- Monitoraggio delle iniziative e delle trattative
- Scambi di informazioni con l'esperto (funzione consultiva)

#### DURANTE LE TRATTATIVE

- Verifica inserimento nella piattaforma telematica dell'accettazione dell'esperto
- Verifica requisiti indipendenza esperto
- Vigilanza sulla gestione (atti ordinari e straordinari)

#### A SEGUITO COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- Vigilanza sull'attuazione degli impegni assunti

### I PROFILI DI RESPONSABILITA' – OGGI DIVERSI

#### **Art. 2407 (Responsabilita').**

*In vigore dal 12/04/2025*

*Modificato da: Legge del 14/03/2025 n. 35 Articolo 1*

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno

### I PROFILI DI RESPONSABILITA' – OGGI DIVERSI

#### Art. 15 Responsabilita'

*In vigore dal 05/08/2016*

*Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 17*

1. I revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attivit  di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attivit  di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento

***L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA VERSO LA  
GOVERNANCE DELL'AZIENDA***

### FONTI INTERPRETATIVE E COMPORTAMENTALI

- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – CNDCEDC
- ISA Italia N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE
- ISA Italia n. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

## LE FUNZIONI DI REVISIONE E ORGANO DI CONTROLLO NELLA CRISI DI IMPRESA

ORGANO DI CONTROLLO	REVISORE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigilanza sull'istituzione e adeguatezza di adeguati assetti organizzativi e sul loro concreto funzionamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione del rischio di controllo nell'ambito delle procedure di valutazione del rischio di errori significativi in bilancio</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigilanza sui principi di corretta amministrazione (art. 2381 c.c. – agire informati) e sulla tempestività con la quale gli amministratori danno soluzione alla crisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedure di revisione ai sensi dell'ISA Italia 570 (Continuità aziendale)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Segnalazione ex art. 25-octies CCII</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifiche periodiche ex art. 14 Dlgs 39 e SA 250B (obbligazioni tributarie e previdenziali potenzialmente oggetto di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigilanza sulla gestione delle soluzioni della crisi adottate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Segnalazione ex art. 25-octies CCII</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuali poteri reattivi (art. 2406 c.c.; art. 2409 c.c.) compresa Istanza di liquidazione giudiziale ex art 37 CCII</li></ul>	<p>Nessun giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno o di adeguatezza</p> <p>Il giudizio di revisione non assicura il futuro funzionamento dell'impresa e neppure che sia amministrata in modo efficace ed efficiente (ISA Italia 200)</p>

*I sindaci e i revisori devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per le rispettive funzioni (art. 2409-septies c.c.)*



### **Norma 5.3. Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale**


#### **Principi**

*Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale scambia tempestivamente informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.*

#### **Riferimenti normativi**

Artt. 2403-bis, co. 3, 2409-septies c.c.

## LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI



*"Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti".*

**DOVERE O FACOLTÀ ?**



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

Il presidente convoca la società di revisione o il revisore esterno nelle riunioni dedicate agli scambi informativi ai sensi di legge (art. 2409-*septies*, c.c.), gli altri organi della società e organizza gli incontri con l'organismo di vigilanza quando nominato.

Le comunicazioni potranno avvenire anche tramite scambio di corrispondenza, relazioni scritte e rapporti non strutturati quali call conference o video-conference.



**Opinione**  
di *Andrea Scaini*

## Revisore e sindaci e modelli di governance delle società

*Come ricordato più volte anche da queste pagine, una delle funzioni fondamentali di revisori e sindaci è quello di verificare fino dall'origine del proprio incarico, se la società revisionata o controllata possiede adeguati assetti organizzativi tali da prevenire eventuali eventi futuri dannosi o che possano arrecare compromissioni di natura civile e penale alla società e ai propri organi.*

*Un tema fondamentale, affrontato anche dalle Norme di comportamento del collegio sindacale al punto 5.5., riguarda i rapporti con l'Organismo di Vigilanza (ODV) e con il conseguente Modello adottato ex D.Lgs. 231/2001.*

*Prima di trattare le questioni riguardanti il MOG (Modello organizzativo di gestione)*

*verbale di delega dovranno essere compiutamente indicati quindi tutti gli adempimenti normativi connessi, specificando anche la facoltà di subdelega con procura a doppia firma ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e citando le funzioni non delegabili ex art. 17 del medesimo decreto.*

*In ogni caso, nelle aziende di maggiori dimensioni, è prudente istituire, in parallelo con gli accorgimenti di governance sopra citati, anche il Modello organizzativo e di gestione istituendo un governatore delle procedure che è costituito dall'ODV che può avere anche natura monocratica (consigliato).*

*L'istituzione di tale modello e la nomina dell'ODV, qualora funzionanti in modo concreto e proattivo, potrebbe costituire l'esti-*



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

Concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile

In occasione dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere informazioni in merito alle eventuali considerazioni formulate dal medesimo in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società su cui il revisore abbia fatto affidamento (Cfr. Norma 5.3.).

### ISA Italia 250 § A.18

**Aspetti (che possono rappresentare un indizio di non conformità a leggi e regolamenti) che necessariamente devono essere oggetto di tempestivo scambio di informazioni con l'organo di controllo:**

- indagini da parte di organismi di vigilanza e di enti di controllo pubblici o pagamento di sanzioni o penali;
- pagamenti per servizi non specificati o prestati a consulenti, parti correlate, personale dipendente o dipendenti degli organismi pubblici;
- provvigioni sulle vendite o commissioni di agenzia che appaiano eccessive rispetto a quelle normalmente corrisposte dall'impresa o nell'ambito del settore di attività o rispetto ai servizi effettivamente ricevuti;
- acquisti a prezzi significativamente al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato;
- pagamenti inusuali in contanti, acquisti regolati con assegni pagabili al portatore o rimesse su conti correnti cifrati;
- operazioni inusuali con società aventi sede in paradisi fiscali;
- pagamenti per beni o servizi presso paesi diversi da quelli di provenienza dei beni o dei servizi;
- pagamenti non supportati da apposita documentazione di controllo valutario;
- esistenza di un sistema informativo che non fornisca, volutamente o incidentalmente, una documentazione idonea per la revisione contabile o elementi probativi sufficienti;
- operazioni non autorizzate o erroneamente registrate;
- notizie negative divulgate dagli organi di stampa.



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Situazione critica: divergenze di opinioni su bilancio e sussistenza della continuità**

- Revisori e Collegio sindacale nelle proprie relazioni al bilancio possono anche esprimere opinioni differenti, in quanto ognuno esprime i propri giudizi e valutazioni in modo autonomo.
- È opportuno che si cerchi in tutti i modi di evitare situazioni di questo tipo (es. Collegio sindacale che non condivide la dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio per le significative e molteplici incertezze sulla prospettiva di continuazione dell'attività).
- Valutazioni differenti tra Revisore e Collegio, anche se possibili, espongono a rischi.



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Situazione critica: divergenze di opinioni su bilancio e sussistenza della continuità**

- Il collegio sindacale deve formulare le proprie osservazioni e le proprie proposte in ordine all'approvazione, o meno, del bilancio.
- La legge non affida al collegio sindacale gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale.



- A conferma di quanto sopra depone, peraltro, la circostanza che al collegio sindacale non è concesso accedere e monitorare le carte di lavoro del **soggetto incaricato della revisione legale**, che **resta quindi artefice unico dei controlli contabili e del giudizio sulla conformità del bilancio ai principi contabili di riferimento**.



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Situazione critica: parere sulla capitalizzazione di alcune spese**

- Il collegio sindacale, per fornire il proprio consenso, scambia le necessarie informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.



- La norma richiede un esplicito intervento del collegio sindacale nell'accertamento del processo di capitalizzazione, attraverso l'espressione del consenso. Per procedere alla capitalizzazione dei costi pluriennali occorrerà l'incontro delle manifestazioni di volontà del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e, **quest'ultimo, acquisirà il parere del revisore circa la sussistenza dei requisiti per la capitalizzazione.**



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE **Il Giudizio sul Bilancio**

il collegio sindacale, nell'esprimere il proprio consenso, farà riferimento al principio della rilevanza sulla base delle informazioni fornite dal revisore legale.



- Se, precedentemente alla riunione del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio, il revisore legale non fornisce al collegio sindacale elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il consenso, il collegio nella propria relazione, dichiarerà di essere impossibilitato a esprimere il consenso.



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Le segnalazioni congiunte (?) del Codice della Crisi (art. 25 Octies)**

Anche il revisore deve segnalare gli alert della crisi  
Nei casi in cui è presente l'organo di controllo, è auspicabile uno scambio tempestivo di informazioni con il revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all'unisono.



### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE

#### **Le segnalazioni congiunte (?) del Codice della Crisi (art. 25 Octies)**

Tali presupposti sono “solo” lo stato di crisi o di insolvenza poiché, come si legge nella relazione di accompagnamento, “oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”.

Le disposizioni, anche ai fini di escludere specifiche responsabilità, considerano le segnalazioni tempestive se intervenute “nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione”.


MA .....

## LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Peraltro, come si è detto, continuano a sussistere evidenti responsabilità in una situazione del genere, considerato altresì che il nuovo art. 25 octies c.c.l. dispone che, in modo forse pleonastico, in pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c., mentre la tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo non è più motivo di esenzione da responsabilità (pur nella forma problematica e *pro futuro* che l'art. 14 c.c.l. aveva inizialmente prefigurato), prevedendosi che la stessa (unitamente alla perdurante vigilanza durante le trattative) sia valutata "ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.", con conseguenze che spetterà pertanto all'autorità giudiziaria volta a volta accertare. Si dovrà perciò ritenere che una segnalazione tardiva — fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non possa avere degli effetti "deresponsabilizzanti". Al riguardo, e con notazione in prima battuta, può ritenersi che la valutazione si incentrerà anche sul ruolo del nesso causale relativo, verificandosi cioè se la segnalazione abbia in qualche modo eliso il collegamento eziologico fra i pregiudizi che si siano verificati successivamente — per la società o i creditori — rispetto all'operato dei sindaci. Evidente, perciò, da questo punto di vista come l'art. 25 octies, lungi da costituire un'attenuata forma di allerta interna rispetto a quella disegnata originariamente dal Codice, possa comunque stimolare comportamenti più attenti e, nel complesso, una maggiore consapevolezza del doveroso esercizio, anche in forma proattiva, dei compiti assegnati all'organo di controllo nella fase di emersione della crisi di impresa.

### ISA ITALIA N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

- Il revisore deve identificare la persona appropriata, o le persone appropriate, all'interno della struttura di governance dell'impresa a cui effettuare le comunicazioni



#### **Integrazione del principio**

- A1(l). Nell'ordinamento italiano, le funzioni di gestione e le funzioni di supervisione (compresa la vigilanza, nei termini previsti dalla legge, del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria) possono, sotto il profilo giuridico, essere rispettivamente attribuite a organi aziendali distinti quali il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nel cosiddetto sistema tradizionale, oppure il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione, nel cosiddetto sistema dualistico.

### ISA ITALIA N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

- La comunicazione reciproca tra revisore e i responsabili delle attività di governance è fondamentale.
- Il principio identifica alcuni aspetti specifici da comunicare. Altri principi di revisione identificano ulteriori aspetti da comunicare.
- L'ISA 265 stabilisce regole specifiche con riferimento alla comunicazione ai responsabili delle attività di governance delle **carenze significative nel controllo interno** che il revisore ha identificato durante la revisione contabile.
- L'ISA 260 **non preclude al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance qualsiasi altro aspetto.**

### ISA ITALIA N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

Una efficace comunicazione **reciproca** è importante in quanto:

- assiste il revisore e i responsabili delle attività di governance nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile e nello sviluppo di un **rapporto di collaborazione costruttivo**
- **assiste il revisore nell'acquisizione di informazioni pertinenti alla revisione contabile** dai responsabili delle attività di governance. Ad esempio, i responsabili delle attività di governance possono assistere il revisore nella comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nell'identificazione di appropriate fonti di elementi probativi e nel fornire informazioni relative a operazioni o eventi specifici
- **assiste i responsabili delle attività di governance** nell'adempimento della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria, riducendo quindi i rischi di errori significativi nel bilancio

### ISA ITALIA N. 260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

Gli obiettivi del revisore sono:

- comunicare con chiarezza ai responsabili delle attività di governance le responsabilità del revisore in merito alla revisione contabile del bilancio e una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile;
- ottenere dai responsabili delle attività di governance delle informazioni rilevanti ai fini della revisione;
- fornire tempestivamente ai responsabili delle attività di governance **le osservazioni emerse dalla revisione che sono significative** e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria;
- promuovere un'efficace comunicazione reciproca tra il revisore e i responsabili delle attività di governance.

### ISA ITALIA N. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

- Nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi il revisore è tenuto ad acquisire una comprensione del sistema di controllo interno dell'impresa.
- Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, il revisore prende in considerazione il sistema di controllo interno dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno.
- Il revisore può identificare delle carenze nel sistema di controllo interno non solo nel corso della valutazione dei rischi ma anche in qualunque altra fase della revisione contabile. Il principio di revisione specifica quali delle carenze identificate il revisore sia tenuto a comunicare ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione.
- Nulla vieta al revisore di comunicare altre tipologie di carenze.

### ISA ITALIA N. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE



#### “Carenza nel controllo interno”

- un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
- non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

*Il revisore deve considerare significativa una carenza nel controllo interno non solo dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità. Pertanto, carenze significative possono esistere anche se il revisore non ha identificato errori nel corso della revisione contabile.*

### ISA ITALIA N. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

#### **La Management letter o lettera di suggerimenti**

- Il documento non ha alcun collegamento con il contenuto della relazione di revisione né può costituire un elemento che giustifichi o supporti il giudizio del revisore sul bilancio.
- L'attività di revisione non è finalizzata all'individuazione di carenze significative del controllo interno. Pertanto, le conclusioni cui il revisore giunge non rappresentano una valutazione del sistema di controllo interno della società.
- La valutazione da parte del revisore del controllo interno è effettuata al solo fine di stabilire la strategia di revisione ritenuta appropriata.

### ISA ITALIA N. 265 COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

Gli aspetti contenuti nella lettera possono essere riepilogati in un documento strutturato, ad esempio, come segue:

- situazione riscontrata
- rischio associato e livello di priorità attribuito alla carenza rilevata
- suggerimenti proposti per il miglioramento
- commenti ricevuti dalla Direzione

# ***IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE***

## RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
  - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
  - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
  - a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
  - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
  - e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
  - e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;
  - f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;**
  - g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.
  - g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione

## RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010

### RAPPORTI TRA IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE


#### **Situazione critica: divergenze di opinioni su bilancio e sussistenza della continuità**

- Revisori e Collegio sindacale nelle proprie relazioni al bilancio possono anche esprimere opinioni differenti, in quanto ognuno esprime i propri giudizi e valutazioni in modo autonomo.
- È opportuno che si cerchi in tutti i modi di evitare situazioni di questo tipo (es. Collegio sindacale che non condivide la dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio per le significative e molteplici incertezze sulla prospettiva di continuazione dell'attività).
- Valutazioni differenti tra Revisore e Collegio, anche se possibili, espongono a rischi.

# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010

## LE INTERRELAZIONI TRA GIUDIZIO REVISORE E PROPOSTA ORGANO DI CONTROLLO



# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010

## LE INTERRELAZIONI TRA GIUDIZIO REVISORE E PROPOSTA ORGANO DI CONTROLLO



# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010


## LE INTERRELAZIONI TRA GIUDIZIO REVISORE E PROPOSTA ORGANO DI CONTROLLO



# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

RELAZIONE DI REVISIONE EX ART. 14 DLGS. 39 DEL 2010

## LE INTERRELAZIONI TRA GIUDIZIO REVISORE E PROPOSTA ORGANO DI CONTROLLO



# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

## I SOGGETI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO

### GLI AMMINISTRATORI

*Devono provare l'esistenza della continuità aziendale nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.*

### I REVISORI

*Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi come entità in funzionamento.*

### I SINDACI

***Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza , vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.***

*Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.*



## 11. Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, esamina l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell'impresa e in caso di insolvenza. La vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa è orientata dalla disposizione di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. e, sotto altro profilo, da quanto disposto dall'art. 120-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Chiudono la Sezione la Norma sull'affitto di azienda in situazione di crisi (11.11) e quella che regola il ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale (11.12).

### Norma 11.1. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

#### Principi

*Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale.*

*Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportuni provvedimenti.*



### Commento

La funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. esercitata sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento si esplicita, a seguito della modifica dell'art. 2086 c.c., anche con riferimento alla capacità degli assetti di rilevare tempestivamente segnali e circostanze di perdita di continuità.

Va chiarito che l'adozione e la valutazione dell'adeguatezza degli assetti rientra tra le competenze degli organi amministrativi. Il controllo interno ideato dal legislatore, dunque, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica ex post e che privilegia, al contrario, l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere per tempo situazioni in cui la continuità è messa in pericolo. **L'adeguatezza delle procedure per rilevare tali situazioni rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato. Nello svolgimento di questa attività, il collegio sindacale può essere favorito dallo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale che può rappresentare un importante interlocutore in quanto anch'egli tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale della società soggetta a revisione legale.**



## Norma 11.2. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi

### Principi

*Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.*

*Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.*

### Riferimenti normativi

Artt. 2086, 2381, 2403, 2403-bis, co. 2, c.c.; artt. 3, 12, 25-octies, 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

## NORME CNDCEC E CONTINUITA' AZIENDALE



Di talché, ogni volta in cui il collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere tempestivamente l'esistenza di una situazione di crisi, è opportuno che il collegio medesimo:

- richieda all'organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione (Cfr. Norme 4.3., 4.4. e 5.2.);
- provveda a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo amministrativo;
- richieda all'organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei all'implementazione degli assetti e delle procedure.

È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del collegio sindacale, l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, e può:

- convocare, in un'apposita riunione del collegio, l'organo amministrativo; e, in subordine;
- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla dell'inerzia degli amministratori secondo quanto precisato nella Norma 6.2.;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., secondo quanto precisato dalla Norma 6.4.

# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE

## IL PRINCIPIO ISA ITALIA 570



## LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE PRINCIPIO OIC N. 11

21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio **sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo **a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.** Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE PRINCIPIO OIC N. 11

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile**, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, **del limitato orizzonte temporale residuo**. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

## LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE PRINCIPIO OIC N. 11

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE

## OIC 11 – CRITERI DEFORMATI INDICANO LE POSTE MAGGIORMENTE CRITICHE

### **Piani ammortamento ex OIC 16 e 24**

Capacità della azienda a fare fronte al rientro dei propri investimenti

### **Impairment test e svalutazioni obbligatorie ex OIC 9**

Conseguenza degli indicatori di perdite e della incapienza degli ammortamenti

### **Accantonamenti rischi e spese ex OIC 31**

Interpretare correttamente e restrittivamente le comunicazioni di terzi in relazione alla capienza degli accantonamenti rischi e spese

### **Contratti derivati ex OIC 32**

Restrizione dell'orizzonte temporale di rientro di perdite risultanti dai contratti derivati

### **Imposte Anticipate ex OIC 25**

Riscontro dell'assenza di ragionevole certezza del realizzo di redditi futuri ed abbattimento della voce a conto economico

LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE

**ESISTONO MOLTEPLICI DOCUMENTI CHE CONTENGONO  
RIFERIMENTI GLI INDICATORI**

**OIC 9 – INDICATORI DI PERDITA**

**OIC 10 – RISULTATI PARZIALI DEL RENDICONTO**

**OIC 11 – ESCALATION SU ALCUNE QUESTIONI**

**ART. 2428 C.C.– INDICATORI FINANZIARI E NON**

**ISA ITALIA 570 – INDICATORI PER LA VERIFICA DELLA  
CONTINUITA' AZIENDALE**

# IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE

## LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' TRA PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REVISIONE

### INDICATORI PER DEEP PROCESSING REVISIONE ISA ITALIA 570 – INDICATORI PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 570.A3	<p><i>Indicatori finanziari</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;</li><li>• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;</li><li>• indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;</li><li>• bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;</li><li>• principali indici economico-finanziari negativi;</li><li>• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;</li><li>• difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;</li><li>• incapacità di pagare i debiti alla scadenza;</li><li>• incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;</li><li>• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";</li><li>• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.</li></ul> <p><i>Indicatori gestionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;</li><li>• perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;</li><li>• perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;</li><li>• difficoltà con il personale;</li><li>• scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;</li><li>• comparsa di concorrenti di grande successo.</li></ul> <p><i>Altri indicatori</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;</li><li>• procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;</li><li>• modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;</li></ul> <p>eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.</p>

## LE DEFINIZIONI DI CONTINUITA' IN DOTTRINA



Contiene alcune  
indicazioni pratiche  
per prevenire  
incomprensioni  
specialmente con il  
sistema creditizio